

MICHEL FOUCAULT

TEORIE E ISTITUZIONI PENALI (*CORSO AL COLLÈGE
DE FRANCE, 1971-72*), MILANO, 2019; ID.,
LA SOCIETÀ PUNITIVA (*CORSO AL COLLÈGE DE FRANCE,
1972-73*), MILANO, 2016 (ERNESTO DE CRISTOFARO)

Estratto dal volume

QUADERNI FIORENTINI

PER LA STORIA

DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

48 (2019)

Isbn 9788828812159

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

MICHEL FOUCAULT, *Teorie e istituzioni penali* (Corso al Collège de France, 1971-72) [edizione stabilita da B.E. Harcourt sotto la direzione di F. Ewald e A. Fontana, edizione italiana a cura di D. Borca e P. A. Rovatti], Milano, Feltrinelli, 2019; ID., *La società punitiva* (Corso al Collège de France, 1972-73) [edizione stabilita da B. E. Harcourt sotto la direzione di F. Ewald e A. Fontana, edizione italiana a cura di D. Borca e P. A. Rovatti], Milano, Feltrinelli, 2016.

Nel febbraio del 1971, Michel Foucault con il grecista Pierre Vidal-Naquet e con Jean-Marie Domenach, direttore della rivista « Esprit », firma un manifesto in cui si annuncia la nascita del « Gruppo di informazione sulle prigioni ». Lo scopo di questa associazione — alla quale aderiscono giornalisti, magistrati, avvocati, medici e psicologi — è far sapere cos'è il carcere, chi vi è recluso, per quali ragioni, con quali modalità si svolge la vita dei detenuti, a quali condizioni di igiene e di rispetto della dignità personale essi soggiacciono e cosa attende statisticamente chi rientra in società dopo aver espiato la pena. A questo programma di lavoro, si associa l'intenzione di non chiedere dati o informazioni agli archivi ministeriali o ai rapporti ufficiali, ma solo a chi ha avuto, o a chi sta ancora avendo, un'esperienza diretta con il carcere ⁽¹⁾. Dal 1971 al 1973 il GIP pubblica quattro opuscoli informativi che riguardano, tra l'altro, la composizione sociale della popolazione carceraria, le violazioni dei diritti costituzionali dei detenuti, le

(¹) Cfr. D. ERIBON, *Michel Foucault*, Milano, Leonardo, 1989, pp. 264-276.

rivolte e i suicidi nelle prigioni (2). Negli stessi anni in cui il GIP conduce le sue inchieste e promuove le sue campagne di informazione e mobilitazione, Michel Foucault dedica i suoi corsi al Collège de France alla nascita delle moderne istituzioni punitive e alle logiche del loro funzionamento nel sistema complessivo dei meccanismi di potere. Siamo nel cantiere di *Sorvegliare e punire*.

« In principio è la rivolta », si potrebbe affermare per segnare il punto di avvio del corso che nel 1971-72 Foucault dedica al tema *Teorie e istituzioni penali*. L'indagine muove, infatti, dalla rivolta normanna dei « piedi scalzi » scoppiata nel 1639. Si tratta di una sommossa che, come in casi precedenti, trae origine dalla cancellazione di un privilegio fiscale che determina un appesantimento degli oneri gravanti sui contadini e sui plebei delle città. Ma la modifica del regime tributario erode anche il potere di acquisto della borghesia, il che fa sì che anche le classi più agiate partecipino alla sedizione contro la fiscalità regia. Per fronteggiare i rivoltosi, il re invia un contingente armato giacché, a quell'altezza temporale, « la grande aristocrazia feudale (legata alla difesa dello Stato che assicura il prelievo della rendita centralizzata) non ha più la forza per assicurare l'ordine sul territorio » (*Teorie e istituzioni penali*, p. 56). La presenza di un corpo armato agli ordini del re con l'obiettivo di ripristinare l'ordine pubblico nella provincia normanna scossa dai tumulti cristallizza, accanto ai due aspetti tradizionali della sovranità monarchica (giustizia ed esercito), una terza funzione che esprime una prerogativa del potere regio: la repressione. « Il re può e deve fare giustizia tra gli individui suoi sudditi; può e deve assicurare la difesa dei suoi sudditi contro i loro nemici; può e deve reprimere la sedizione dei propri sudditi » (p. 86). Il fatto che tale compito non sia più delegato ai signori feudali significa che esso si iscrive, non accidentalmente ma strutturalmente, tra i compiti propri dello Stato. Le grandi sedizioni, che si verificano a più riprese nella seconda metà del XVII secolo, creano le condizioni per l'emersione di un apparato repressivo centralizzato che ha la funzione di proteggere, in qualche modo duplicandolo, l'apparato fiscale. Per replicare alla rivolta dei « piedi scalzi » non viene creata alcuna istituzione speciale. Il potere regio modifica e disloca il funzionamento di istituzioni già esistenti disegnando « una funzione repressiva generale, che a poco a poco si articolerà in istituzioni specifiche e giocherà ruoli politici diversi nel corso dei secoli successivi » (p. 90). Sull'esercizio del potere di repressione, si fonda la distinzione tra la tradizionale forma giuridico-militare dello Stato, che attiene all'esercizio di arbitrati e interventi relativi a situazioni particolari e rispetto alla quale le definizioni del potere sono formulate con riferimento al suo essere « giusto », e la nuova forma amministrativa

(2) Una sintesi degli archivi del GIP è rinvenibile in S. VACCARO, *Biopolitica e disciplina. Michel Foucault e l'esperienza del GIP*, Milano, Mimesis, 2005.

dello Stato, che si manifesta attraverso leggi che legano tutti i cittadini e che possono essere sospese solo dalla ragion di Stato. Il problema è divenuto ora quello della volontà statale, del suo essere rappresentativa di una generalità di individui e interessi. In virtù di tale trasformazione, la funzione repressiva non può più essere delegata, come avveniva nel Medioevo, ai ceti privilegiati. Non soltanto perché la loro adesione al potere è troppo precaria per rischiare di lasciarli armati, ma anche perché una volta che il popolo dovesse impadronirsi delle armi si scatenerrebbe nuovamente la guerra civile. È per scongiurare simili scenari che in Francia, almeno a partire dal 1640, si forma un ceto di funzionari — intendenti di giustizia, di polizia e di finanza — che assicura, sin nelle più remote periferie del regno, l'esecuzione, se necessario coattiva, degli ordini del re. Entro questa latitudine si viene formando un corpo di polizia centralizzato, ovvero una forza armata che però non sottostà a impieghi militari al di fuori del mantenimento dell'ordine pubblico; a fianco della polizia sorge l'istituto della reclusione, ovvero il prelevamento temporaneo della popolazione pericolosa, che ha positive ripercussioni anche sul ciclo economico, dal momento che molte persone accettano salari bassi piuttosto che essere reclusi e questo, riducendone i costi, stimola la produzione. « La polizia e la reclusione sono due fenomeni correlati. Entrambi permettono di sottrarsi all'alternativa tra il ricorso all'esercito e l'armamento della popolazione; entrambi permettono di sottrarsi al costo supplementare costituito dalla repressione mirata per mezzo dell'esercito; entrambi, infine, si trovano a svolgere un ruolo preciso nello sviluppo di un'economia che si apre la strada tra la rendita e l'imposta » (p. 113). Alla radice di questa epocale trasformazione si pone, secondo Foucault, la necessità di gestire le lotte popolari. L'apparato di Stato che viene messo in piedi a tal fine genera, come retro-effetto, la delinquenza. In quanto, un sistema repressivo che punta a difendere dalle sedizioni la proprietà privata — tanto le ultime vestigia dell'economia feudale che i primi bagliori dell'economia capitalista — deve mettere in atto un certo insieme di misure preventive, interventi precauzionali e di sorveglianza continua. In altri termini, è nella sede costituente dei rapporti di potere che si determinano le condizioni del possibile funzionamento di un determinato regime di scambi e di circolazione e accumulazione della ricchezza e questi stessi rapporti di potere generano delle classificazioni binarie, « legale-illegale », « penalità-delinquenza », che non sono un riflesso sovrastrutturale delle strutture economiche. « Non è il capitalismo a produrre la criminalità [...] il capitalismo non può sussistere senza un apparato di repressione la cui funzione principale è antiseditiziosa » (p. 124). Il sistema penale moderno appare, in definitiva, iscritto all'interno dei movimenti di appropriazione di un'economia non monetaria in cui la ricchezza si basava sulla proprietà fondiaria o sul prelievo parziale dei suoi prodotti ma, altresì, all'interno di un moto centripeto del potere politico, giacché con l'aumento parallelo della redditività della giustizia

e della pressione fiscale, la giustizia reclamava sempre più un potere unitario che arbitrasse i conflitti e appoggiasse il proprio potere esecutivo. Inoltre, mentre il sistema penale del medioevo funzionava perlopiù al livello del prelievo dei beni, quello moderno opera al livello dell'esclusione degli individui. Esso si articola intorno alla domanda su quali siano gli individui da escludere e da rinchiodare e nel costituirsi come sistema carcerario esso si avvale dei saperi psicologici che rafforzano le sue potenzialità anti-sediziona indicando gli individui pericolosi e accelerandone l'estromissione dal campo delle relazioni civili. « Una descrizione delle pratiche penali del Medioevo doveva senz'altro vertere intorno alla domanda: chi riscatta che cosa. [...] Una descrizione delle pratiche penali moderne doveva vertere intorno alla domanda: chi esclude chi e che cosa; chi rinchioda chi; che cosa viene estromesso dal circuito? » (p. 157). Tale processo di accentramento del potere consolida una dinamica che aveva cominciato a manifestarsi ben prima dell'epoca delle grandi rivolte popolari. Infatti, già nel corso del XIV secolo in Francia si delineano in materia di giustizia dei casi che sono attratti nella competenza esclusiva del re: la detenzione di armi (*portatio armorum*) da parte di un gruppo composto da più di dieci persone; gli assalti contro i mercanti e i convogli sulle grandi vie di comunicazione; le infrazioni alle ordinanze del re che sono promulgate per l'intero territorio della nazione. Il regno si configura come un luogo di circolazione delle forze armate, uno spazio di transito di merci e patrimoni, un perimetro unitario sotto l'egida delle medesime regole e decisioni. Questo schema, in cui il crimine non rappresenta semplicemente un'infrazione ma un atto di disobbedienza politica, un vero e proprio « attacco al potere » (p. 208), si mantiene secondo Foucault, sostanzialmente inalterato, sino al Codice penale del 1810, nel quale « quel che giustifica l'azione penale non è il danno causato all'altro, ma è l'infrazione alla legge; e ciò che caratterizza l'infrazione è il fatto che venga punita dalla legge » (p. 204). L'evoluzione della pratica penale genera anche la trasformazione degli effetti di sapere che si generano intorno ad essa, laddove questi vanno intesi, non tanto come la trascrizione ideologica tramite cui regole e istituzioni vengono giustificate, ma, piuttosto, come il carattere e la distribuzione di ciò che è possibile conoscere nella pratica penale. Nella pratica alto-medievale la prova era un meccanismo che determinava l'esito del processo, essa funzionava da indicatore di verità stabilendo dei fatti ed ordinando il diritto nel modo ad essi conseguente; nel diritto post-carolingio si impone una procedura d'indagine in cui chi si difende è l'oggetto di un sapere, alla cui formazione può anche concorrere enunciando la verità tramite la confessione. « Mentre prima era in un campo di forze, ora rientra in un ambito del sapere » (p. 220). Il diritto moderno radicalizza questa tendenza in quanto la penalità del XVIII-XIX secolo, che gravita intorno al controllo e alla repressione, assegna un ruolo centrale alla dimensione dell'esame nelle diverse forme di esame di normalità, di

livello, di salute (mentale e fisica), di moralità. Dall'incrocio di tali strumenti di misurazione, sarà possibile estrarre un plus-sapere « che avrà come effetto la nascita delle scienze umane » (p. 234).

Quest'ultimo punto ha uno sviluppo assai più articolato nel corso che Foucault tiene l'anno successivo, intitolato *La società punitiva*. A conferma della continuità, non solo cronologica, tra l'uno e l'altro, si può osservare che la categoria ermeneutica attraverso cui l'analisi procede è quella della guerra civile, che prende il posto delle sedizioni anti-fiscali del secolo XVII. « La guerra civile è la matrice di tutte le lotte di potere, di tutte le strategie di potere e, di conseguenza, anche la matrice di tutte le lotte intorno e contro il potere. È la matrice generale che permetterà di comprendere la messa in atto e il funzionamento di una strategia particolare della penalità: la reclusione » (*La società punitiva*, p. 25). La guerra civile abita il potere e lo attraversa in ogni direzione, l'esercizio stesso del potere può essere analizzato nei termini della guerra civile e, in sostanza, « la politica è la continuazione della guerra civile » (p. 45). Entro siffatto schema, il criminale viene percepito come colui che muove guerra alla società e la punizione del crimine come un rimedio protettivo che la comunità adotta nei suoi confronti. Il profilo del criminale appare, pertanto, all'interno di una serie di strumenti e procedure — istruzione penale, polizia giudiziaria, saperi psicopatologici — che si costituiscono come reazione alla sfida che egli muove ai consociati dalla sua posizione di nemico pubblico. Uno dei volti che nel XVIII secolo identificano il criminale è quello del vagabondo quale si incontra nelle analisi economiche dei fisiocrati. « Il vagabondo [...] è colui che di sua spontanea volontà rifiuta l'offerta di lavoro che la terra ci fa così generosamente. Non è il disoccupato costretto a esserlo suo malgrado che, poco a poco, mendica e si sposta, è colui che si rifiuta di lavorare » (p. 60). Contro i vagabondi e il loro perturbante peregrinare vengono suggerite delle misure repressive ma nessuna proposta contempla l'uso della prigione che, viceversa, diverrà nello spazio di pochi decenni, e quasi ovunque in Europa, la tecnica punitiva più massicciamente utilizzata. Nel chiedersi da dove essa tragga origine, Foucault esclude che si possa istituire una continuità tra comunità conventuali medievali e penalità reclusoria. In quanto le prime proteggono i corpi e le anime dal mondo esterno, la seconda rinchiude gli individui all'interno perché l'esterno sia protetto⁽³⁾. Tuttavia, oltre ad alcune analogie funzionali tra queste due tipologie di luoghi, Foucault osserva che è nel solco di alcune tradizioni religiose che va rintracciata la logica dei moderni penitenziari. Infatti, stando alle tesi della penalistica illuminista, da Beccaria a Bentham, non si sarebbe

(3) In proposito, e in senso contrario alle conclusioni di Foucault, si veda M. SBRICCOLI, *La storia, il diritto, la prigione. Appunti per una discussione sull'opera di Michel Foucault*, in « La questione criminale », III (1977), 3, pp. 407-423.

potuto confondere il castigo morale con la punizione legale di un'infrazione derivante unicamente dall'utilità sociale. È, invece, nella tradizione quacchera — e nelle prime case di reclusione della Pennsylvania — che si insiste sul carcere come luogo di trasformazione morale del detenuto e si concepisce il tempo della pena non solo in vista del suo compimento ma con riferimento alle « trasformazioni interiori del prigioniero » (p. 104). In generale, sin dalla fine del XVII secolo sorgono gruppi, prevalentemente a carattere religioso — oltre i quaccheri, i metodisti — che hanno come scopo quello di esercitare un controllo continuo sulla moralità esistenziale dei propri affiliati. Tale vigilanza mira a scongiurare le più tipiche condotte disdicevoli: ubriachezza, dissipazione del denaro, gioco d'azzardo, renitenza al lavoro, prostituzione. Progressivamente, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, molte di queste società per la soppressione del vizio e la difesa della moralità si diffondono nelle città inglesi e assumono compiti di vario ordine: sorveglianza dei quartieri, mantenimento dell'ordine, difesa delle merci e dei patrimoni collocati nei magazzini e nei *docks*. Si assiste da un lato a un'estensione orizzontale delle pratiche di controllo dei luoghi e delle persone ma anche a una divaricazione rispetto alla discorsività penale ufficiale, secondo cui le leggi non devono investire la sfera morale degli individui ma guardare all'utilità sociale. « Si assiste, dunque, a una moralizzazione del sistema penale a dispetto della sua pratica e del suo discorso. Tutto questo movimento permette alla penalità di diffondersi ampiamente nel quotidiano » (p. 122). Quest'esigenza di moralizzazione si va, progressivamente, allargando ed essa viene presa in carico dallo Stato attraverso due dispositivi complementari: la polizia e il penitenziario. La polizia assicura un monitoraggio continuo non limitato all'osservanza delle leggi ma esteso al rispetto delle regole morali, da cui dipende l'ordine e la sicurezza. In tal modo, lo Stato diviene « l'agente essenziale della moralità, della sorveglianza e del controllo etico-giuridico » (p. 125). Ma se la vigilanza e l'esortazione non sono sufficienti a condizionare i comportamenti e mantenerli entro la soglia dell'apprezzabilità etica, interviene una tecnica coercitiva che ha nel penitenziario il suo strumento principale. Esso assicura una sorveglianza permanente allo scopo di punire le infrazioni ma, ancor più, modellare il carattere delle persone. « Ci sono dunque due insiemi: l'insieme penale, caratterizzato dall'interdetto e dalla sanzione, dalla legge; e l'insieme punitivo, caratterizzato dal sistema coercitivo penitenziario » (p. 126).

Un simile processo circolare tra controllo della moralità dal basso e intervento delle istituzioni statali si ha nella Francia del XVIII-XIX secolo con le *lettres de cachet*. Queste sono richieste di punizione indirizzate all'autorità da parte di famiglie, gruppi religiosi, corporazioni, datori di lavoro che intendano correggere irregolarità non necessariamente contemplate come infrazioni dal Codice penale ma, tuttavia, ostative al pacifico svolgimento della vita sociale (infedeltà coniugale,

dissolutezza, ubriachezza molesta, agitazione abituale). Attraverso la *lettre de cachet*, che genera un internamento la cui durata non è fissata in anticipo ma è subordinata al recupero delle più sane abitudini morali da parte dell'interessato, fa la sua comparsa una tipologia di trattamento che prelude alla psicologizzazione della pena nei decenni successivi. « I saperi psichiatrico, sociologico, criminologico [...] si formeranno a partire da questo lento e oscuro cumulo di sapere poliziesco che afferra le persone attraverso i marchi politici che sono stati loro imposti e che hanno delineato così la loro irregolarità » (p. 148). Quando, nel corso dell'Ottocento, la borghesia assumerà il controllo egemonico dei rapporti di produzione, si avvarrà anche del penitenziario come forma supplementare di controllo e repressione degli illegalismi delle classi lavoratrici (scioperi, distruzione delle macchine, sommosse), potendo contare sulle penetranti virtualità pedagogiche di tale strumento. Ma, soprattutto, quando nel 1810 la Francia di Napoleone avrà il suo Codice penale, esso sarà un testo con un doppio livello di operatività: da un lato, la fedele ricezione delle tesi di Beccaria per cui è delitto solo ciò che nuoce alla società, ciò che le procura un danno oggettivo e misurabile; dall'altro, la presenza di misure che permettono il controllo e la coercizione morale come gli articoli sul vagabondaggio — delitto consistente nel non avere una fissa dimora — o la sezione sulla recidiva o sulle circostanze aggravanti e attenuanti che consentono una « modulazione moralizzatrice del sistema penale » (p. 193). L'universalità e positività della legge vivono accanto alla pretesa di correggere e rigenerare gli individui. La società punitiva è, in definitiva, caratterizzata da una continuità che salda il « punitivo » al « penale » e la cui condizione di funzionamento è un prelievo continuo di sapere sugli individui che, ad ogni istante, ne consente la rubricazione tra gli irregolari o tra i regolari, tra gli anormali o tra i normali, tra gli allineati o tra i fuori-quadro. Questa presa ininterrotta sul corpo e sul tempo è finalizzata a garantire il miglior raccordo con i ritmi e le necessità del ciclo economico. « La coppia sorvegliare-punire si instaura come rapporto di potere indispensabile alla fissazione degli individui all'apparato di produzione, alla costituzione delle forze produttive, e caratterizza la società che possiamo chiamare *disciplinare* » (p. 213). Conclusivamente, fino al XVIII secolo il potere assume la forma visibile e cerimoniale della sovranità e a questa configurazione corrisponde un racconto storico che ha la funzione di ricostruire il passato del sovrano per legittimare e rafforzare il suo potere ⁽⁴⁾. Nel XIX secolo, il potere non si esercita più nelle forme solenni e vistose della sovranità, ma in quelle discrete e quotidiane delle discipline. Accanto a questo potere non appariscente e normalizzante, si forma un discorso che deve descrivere

(4) Su tale argomento, si veda diffusamente M. FOUCAULT, *Bisogna difendere la società*, a cura di M. Bertani e A. Fontana, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 43-205.

e rendere persuasiva e accettabile la norma. « Il discorso che parla del re può scomparire e cedere il posto al discorso del padrone, cioè al discorso di colui che sorveglia, dice la norma, distingue il normale dall'anormale, apprezza, giudica, decide: il discorso del maestro di scuola, del giudice, del medico, dello psichiatra [...] il discorso delle scienze umane » (p. 256).

Dall'originario intento di approfondire, nel vivo di un'esperienza militante, la genealogia delle istituzioni punitive e, in particolare, reclusive, Foucault trae due corsi che coltivano l'ambizione, coronata nel 1975 dalla pubblicazione di *Sorvegliare e punire*, di descrivere il potere moderno nella sinergia delle sue modalità coercitive e discorsive. Tre elementi, che accomunano i due corsi, meritano una breve ulteriore segnalazione.

Anzitutto, il fatto che nell'accostarsi al giuridico, e pur confrontandosi con una cospicua mole di fonti normative, documentarie e di letteratura secondaria, Foucault prediliga un approccio che va dalla fattualità della gestione dell'ordine pubblico alla testualità normativa o all'incapsulamento istituzionale di modalità operative la cui efficacia era già stata decretata sul terreno inappellabile degli scontri e delle lotte. Successivamente, il fatto che il potere di punire non viene mai considerato una trascrizione ideologica e « sovrastrutturale » di sottostanti rapporti di forza economici ma, semmai, come un meccanismo che concorre a dare forma ai rapporti sociali anche nella loro dimensione economica e nelle gerarchie e negli equilibri, più o meno stabili, che in quella si vanno definendo. Infine, e come conseguenza della considerazione appena svolta, Foucault rappresenta il potere di punire come una tra le risorse — non la sola, né necessariamente la più importante — di un ampio spettro di possibili strumenti che, solidalmente, sono imperniati sul prelievo di tempo, di sapere, o di ricchezza dalle vite degli individui.

Naturalmente, dovrebbe valere, forse a maggior ragione per questi corsi, lo stesso *caveat* che Foucault colloca a conclusione di *Sorvegliare e punire* al fine di sottolinearne la funzione di mappa di un percorso piuttosto che di sede di una verità disvelata una volta per sempre: « [...] infine ciò che presiede a tutti questi meccanismi, non è il funzionamento unitario di un apparato o di un'istituzione, ma le necessità di un combattimento e le regole di una strategia [...] In questa umanità centrale e centralizzata, effetto e strumento di complesse relazioni di potere, corpi e forze assoggettati da dispositivi di 'carcerazione' multipli, oggetti per discorsi che sono a loro volta elementi di

quella strategia, bisogna discernere il rumore sordo e prolungato della battaglia » ⁽⁵⁾.

ERNESTO DE CRISTOFARO

⁽⁵⁾ M. FOUCAULT, *Sorvegliare punire. Nascita della prigione* (1975), Torino, Einaudi, 1993², p. 340.